

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2447 del 22/05/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta AZIENDA AGRICOLA MAGAGNA SANDRO E PAOLO S.S. con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), frazione Quartesana, Via Rabbiosa n. 69. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di agriturismo con annessa piscina, denominato "CORTE DEI MAGHI".
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2564 del 22/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 9421/2019/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **AZIENDA AGRICOLA MAGAGNA SANDRO E PAOLO S.S.** con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), frazione Quartesana, Via Rabbiosa n. 69. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **agriturismo con annessa piscina**, denominato "CORTE DEI MAGHI".

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 25.02.2019, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara, assunta al P.G. di Arpae il 01.03.2019 con il n. PG/2019/34028, presentata al SUAP del Comune di Ferrara - Protocollo istanza SUAP n. 25104 del 25.02.2019, dalla Ditta **AZIENDA AGRICOLA MAGAGNA SANDRO E PAOLO S.S.**, nella persona di Magagna Sandro, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), frazione Quartesana, Via Rabbiosa n. 69, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **agriturismo con annessa piscina**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito agli scarichi idrici (scarico di acque reflue domestiche nel sottosuolo tramite impianto di fitodepurazione e scarico acque piscina in scolina esistente) e all'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35" e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/99 e s.m.i.;
- la L.R. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

VISTO il parere del Comune di Ferrara-Servizio Ambiente, Prot. n. 34735 del 15.03.2019, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/42689 del 18.03.2019, con cui ha espresso il Nulla Osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico delle acque reflue domestiche nel sottosuolo tramite impianto di fitodepurazione (scarico denominato “S1”) e per l'impatto acustico, fornendo prescrizioni per entrambe le matrici;

VISTO che nel parere succitato il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara precisa, in particolare, che l'area non è servita da pubblica fognatura e che la Ditta, attraverso apposita dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ha dichiarato il rispetto dei limiti sonori di immissione ed emissione previsti dalla classe acustica di pertinenza ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose;

VISTA “Relazione Tecnica” del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PG/2019/54749 del 04.04.2019, con cui in merito agli scarichi idrici della piscina (scarico denominato “S2”) ed in particolare delle acque reflue derivanti dal controlavaggio dei filtri, prive di carico organico, si evidenzia che queste sono da ricondurre alla Categoria “A”, di cui alla D.G.R. dell'Emilia Romagna n. 1092/2005 e come tali possono essere scaricate previo rilascio di atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. nella scolina privata che, stante la D.G.R. n. 1053/2003 è equiparata ad un corpo idrico superficiale seppur non significativo. Relativamente allo svuotamento della piscina che, trattandosi di acque di bagnamento devono essere completamente rinnovate una volta all'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale, si prende atto favorevolmente che l'impianto è dotato di abbattitore di cloro e vasca di

decantazione prima dello scarico finale, che avverrà 15 giorni dopo l'ultima disinfezione e qualche giorno dopo il fermo impianto;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara, alla Ditta **AZIENDA AGRICOLA MAGAGNA SANDRO E PAOLO S.S**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), frazione Quartesana, Via Rabbiosa n. 69, C.F. e P.IVA n. 01012830384, per l'esercizio dell'attività di **agriturismo con annessa piscina**, denominato "CORTE DEI MAGHI".

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche nel sottosuolo tramite impianto di fitodepurazione di cui al Capo II del Titolo IV, della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06	Comune
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale (scolina privata), di cui al Capo II del Titolo IV, della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A1. SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE TRAMITE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE.

- Lo scarico autorizzato delle acque reflue domestiche nel sottosuolo tramite impianto di fitodepurazione, è quello contrassegnato con la sigla "**S1**", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - SCHEMA FOGNATURA**;

2. La rete fognaria e l'impianto di smaltimento e fitodepurazione, dimensionato per 13 Abitanti equivalenti, devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** sopra indicata;
3. La conformazione del vassoio deve consentire che non vi sia rilascio di alcuna sostanza inquinante nel terreno circostante. Le pareti perimetrali del vassoio assorbente devono avere bordi sopraelevati rispetto al piano di campagna;
4. Le vasche Imhoff devono essere dimensionate in modo da garantire il corretto trattamento dei reflui sulla base del numero complessivo di Abitanti equivalenti e della tipologia e quantità di scarichi immessi;
5. Il pozzetto a valle del vassoio deve avere una capacità di almeno 3 (tre) metri cubi;
6. Le vasche Imhoff, i degrassatori e i filtri devono essere periodicamente mantenuti;
7. L'acqua contenuta nella vasca di troppo pieno non potrà essere utilizzata per uso domestico o per irrigazione di prodotti destinati ad essere consumati crudi. Viene consentito l'uso destinato al mantenimento di eventuale prato verde. In alternativa dovrà essere smaltita ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

A2. SCARICO ACQUE INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE.

1. Lo scarico autorizzato con il presente atto, nella scolina privata, è quello delle acque reflue industriali derivanti dal controlavaggio dei filtri della piscina, contrassegnato con la sigla "**S2**", preposto anche per scaricare le acque di svuotamento periodico della stessa piscina, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - SCHEMA FOGNATURA;
2. La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** sopra indicata, con

l'aggiunta del pozzetto di campionamento di cui al successivo punto 3.;

3. **Prima dell'entrata in esercizio dell'attività, deve essere installato un pozzetto di campionamento** da ubicare a monte dell'immissione del refluo nella scolina. **Entro 10 giorni dalla fine dei lavori**, la Ditta deve comunicare l'avvenuta installazione di detto pozzetto ad Arpae e al Comune di Ferrara, provvedendo anche ad allegare una planimetria aggiornata, che riporti il succitato pozzetto;
4. Per lo **scarico industriale "S2" devono essere rispettati i valori limite di emissione** previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali dell'allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs 152/06, nel pozzetto di campionamento di cui al precedente punto 3.;
5. La Ditta deve provvedere periodicamente allo sfalcio della vegetazione spontanea eventualmente presente nella scolina e deve altresì adottare tutte le modalità atte a garantire il deflusso delle acque evitando intasamenti e/o impaludamenti che potrebbero creare problemi ambientali e igienico sanitari;
6. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
7. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;
8. Il controllo va effettuato nel pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte dello scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
9. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di

quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm. per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;

10. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
11. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
12. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
13. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
14. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;
15. Relativamente alle acque di svuotamento della piscina, prima del loro recapito nella scolina privata, tramite lo scarico "S2", devono essere effettuati i previsti e idonei procedimenti depurativi quali la decolorazione e la decantazione.

Si precisa che lo svuotamento della piscina dovrà essere graduale e controllato.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. Nel caso in cui dovessero essere organizzati eventi che rientrano nella disciplina delle attività temporanee, questi dovranno essere autorizzati secondo le disposizioni degli articoli 25 e 26 del Regolamento Comunale sulla disciplina delle attività rumorose.

Si precisa che in caso di segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche alla Ditta, al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici di zona.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, e ad HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.